



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LOZZOLO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N° 12	Adunanza del 05 marzo 2024	Oggetto: Riapprovazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024 e determinazione valore delle aree edificabili.
-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **cinque** del mese di **marzo** alle ore **ventuno**, presso la sede Municipale.

Convocata con l'osservanza delle modalità di Legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. SELLA ROBERTO - Sindaco	Sì
2. LUCATO DANIELA - Vice Sindaco	Sì
3. ZAPPATERRA ALBERTO - Consigliere	Giust.
4. MASELLI LORIS - Consigliere	Sì
5. BERTELETTI VALENTINA - Consigliere	Sì
6. BASSO MARCO - Consigliere	Giust.
7. SETTE ANTONIO - Consigliere	Sì
8. BERTELETTI MATTIA - Consigliere	Sì
9. SELLA TIZIANO - Consigliere	Sì
10. RIZZELLO SIMONA - Consigliere	Sì
11. ALLOERO FRANCESCO - Consigliere	No
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Presiede il Sindaco Sig. SELLA ROBERTO il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale SPEZZI DOTT.SSA LETIZIA ANTONELLA con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del Testo Unico n.267/2000.

Su proposta del Sindaco Roberto SELLA

Premesso:

- che l'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18.08.00, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e che detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- che questo Comune ritiene pertanto di provvedere all'adozione degli atti propedeutici derivanti;
- che l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente;
- che con decreto del Ministero dell'Interno in data 22.03.2023 è stato differito al 15.03.2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Dato atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata in toto dalla L. 160/2019 che, in gran parte, ha riscritto le norme come in precedenza formulate.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. L.gs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di

polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, riconfermato tale assunto con la Legge n. 208 del 28.12.2015 al comma 13 dell'art. 1;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamata, inoltre, la Legge n. 178/2020 "Legge di Bilancio 2021" che all'art. 1 comma 48 ha introdotto un'ulteriore riduzione IMU "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà..."

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. L.gs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 16.07.2020, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU (Imposta Municipale Propria);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08.02.2021 è stata apportata modifica al Regolamento IMU come approvato;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 4.06.2020, sono state determinate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'annualità 2020, successivamente confermate con la delibera di C.C. n. 39/2020 per l'anno 2021, con delibera C.C. n. 3/2022 per l'anno 2022 e con delibera C.C. n. 3/0223 per l'anno 2023;
- con precedente deliberazione n. 3 in data 09.01.2024 erano già stata deliberate le aliquote per l'anno corrente nonché il valore delle aree edificabili;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale

compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2020;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Visto l'art. 20 del regolamento comunale che ha introdotto "Aliquote ridotte" per alcune casistiche ed in particolare riguardanti i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti, l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024 e ritenuto opportuno, in linea con il Programma di mandato dell'Amministrazione e con quanto espresso nella nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026, confermare in toto il carico fiscale a carico dei contribuenti per il 2024 nella stessa misura in vigore nelle annualità precedenti.

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 09.01.2024 ad oggetto "Determinazione della misura delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024 e valore delle aree edificabili";

Attesa la necessità di intervenire con il presente atto al fine di sanare un refuso nella definizione delle aliquote, come da delibera n. 3/2024;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:

✓ di approvare le aliquote del tributo come segue:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali (Cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze	0,56%
Abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A2-A3-A4-A5-A6-A7)	Esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 (D/10)	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751)	0%
Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato né utilizzato o occupato, anche occasionalmente e/o gratuitamente, da alcuna persona, neppure se familiari	Assimilati all'abitazione principale
Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE del Comune. (Cat. A2-A3-A4-A5-A6-A7)	0,56%
Aliquota agevolata per immobili oggetto di interventi finalizzati al recupero o ristrutturazione di unità immobiliari al fine di renderle abitabili o comunque che ne migliorino le condizioni di vivibilità e sicurezza, localizzati nel centro storico, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Sono escluse le manutenzioni ordinarie su detti immobili.	0,56%
Terreni agricoli (ad esclusione dei Fogli da N. 1 al N. 20 – Esenti)	0,90%
Aree Fabbricabili	1,06%
Altre tipologie di fabbricati	1,06%
Altri fabbricati Cat. D	1,06% di cui 0,76% a favore Stato

- ✓ di approvare, per l'anno 2024 ai fini IMU, i valori delle aree edificabili e la nuova nomenclatura, come di seguito indicati:

Denominazione aree	Valore unitario (€/m2)
Zona residenziale edificata (RV1)	14,00
Zona residenziale ineditata (RV2)	14,00
Zona attività turistico - alberghiera (H)	12,00
Zona Industriale e Artigianale insediata (I1)	12,00
Zona Industriale e Artigianale da insediare (I2)	12,00
Zona Impianti e strutture per attività estrattiva (CM)	12,00
Aree sottoposte a Piani attuativi di iniziativa privata	14,00
Aree sottoposte a Permesso di costruire convenzionato	14,00
Aree di interesse pubblico per insediamenti residenziali	0,00
Aree di interesse pubblico per insediamenti produttivi	0,00

- ✓ di confermare la detrazione per l'abitazione principale per le tipologie soggette nella misura di €. 200,00 (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) con la specifica che dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. L.gs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, aveva chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU sarebbe dovuto iniziare a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Richiamato l'art. 6 ter del D.L. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe) che prevede la proroga all'anno d'imposta 2025 dell'obbligo, per i Comuni, di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, quando sarà reso disponibile, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Udita** la proposta del Sindaco Roberto Sella;

- **Visti** i pareri espressi dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

- **Con voti** favorevoli n. 7, astenuti n.1 (Sella Tiziano), contrari nessuno, palesemente espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare la proposta di deliberazione relativa a "Riapprovazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024 e determinazione valore delle aree edificabili" che, ad ogni effetto di legge, vengono qui di seguito integralmente riportate, dando atto che le aliquote IMU sono state determinate tenuto conto della nuova disciplina prevista dall'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020):

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali (Cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze	0,56%
Abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A2-A3-A4-A5-A6-A7)	Esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 (D/10)	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0%
Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato né utilizzato o occupato, anche occasionalmente e/o gratuitamente, da alcuna persona, neppure se familiari	Assimilati all'abitazione principale
Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE del Comune. (Cat. A2-A3-A4-A5-A6-A7)	0,56%
Aliquota agevolata per immobili oggetto di interventi finalizzati al recupero o ristrutturazione di unità immobiliari al fine di renderle abitabili o comunque che ne migliorino le condizioni di vivibilità e sicurezza, localizzati nel centro storico, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Sono escluse le manutenzioni ordinarie su detti	0,56%

immobili.	
Terreni agricoli (ad esclusione dei Fogli da N. 1 al N. 20 – Esenti)	0,90%
Aree Fabbricabili	1,06%
Altre tipologie di fabbricati	1,06%
Altri fabbricati Cat. D	1,06% di cui 0,76% a favore Stato

Denominazione aree	Valore unitario (€/m2)
Zona residenziale edificata (RV1)	14,00
Zona residenziale ineditata (RV2)	14,00
Zona attività turistico - alberghiera (H)	12,00
Zona Industriale e Artigianale insediata (I1)	12,00
Zona Industriale e Artigianale da insediare (I2)	12,00
Zona Impianti e strutture per attività estrattiva (CM)	12,00
Aree sottoposte a Piani attuativi di iniziativa privata	14,00
Aree sottoposte a Permesso di costruire convenzionato	14,00
Aree di interesse pubblico per insediamenti residenziali	0,00
Aree di interesse pubblico per insediamenti produttivi	0,00

3. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui al punto precedente decorrono dal 1° gennaio 2024;
4. di dare atto che la presente deliberazione sostituisce integralmente la precedente deliberazione consiliare n. 3 in data 09.01.2024;
5. di dare atto che l'art. 6 ter del D.L. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe) ha prorogato all'anno d'imposta 2025 dell'obbligo, per i Comuni, di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019;
6. di disporre per la successiva pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune e sul Portale del Federalismo fiscale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Attesa l'urgenza;
- Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Sella Tiziano) contrari nessuno, palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il Presidente
Firmato Digitalmente
SELLA ROBERTO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
SPEZZI DOTT.SSA LETIZIA ANTONELLA